SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 165**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Verona . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 21 giugno 1989.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 30 giugno 1989 . . . . Pag. 9

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 13 luglio 1989 . . . . Pag. 12

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1989). Pag. 14

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente dell Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 40, relativo alla facoltà di agraria, sono inseriti gli articoli 40-*bis* e 40-*ter*, relativi all'istituzione dell'azienda agraria sperimentale «Antonio Servadei» come appresso indicato:

Art. 40-*bis*. — Per l'attività didattica e sperimentale della facoltà di agraria è istituita l'azienda agraria sperimentale «A. Servadei».

Art. 40-*ter*. — L'azienda agraria sperimentale «A. Servadei» è disciplinata da un regolamento emanato dal rettore su proposta della facoltà di agraria e approvato con deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Detto regolamento sarà inviato al Ministero perché ne verifichi la conformità alle norme vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 295

89A3079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella tabella n. 1 (art. 27), concernente il ruolo dei professori universitari - fascia dei professori straordinari e ordinari, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia è modificato da 49 a 50.

Nella tabella n. 2 (art. 27), concernente il ruolo dei professori universitari - fascia dei professori associati, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia è modificato da 141 a 231.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 265

89A3135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Verona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «pediatria».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 378

89A3083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consigno universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 231 relativo alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva è sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 231. — È istituita la I scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;

clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;

diagnostica funzionale e di laboratorio;

diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 232. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 233. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 234. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 235. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Art. 236. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:

anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:

radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:

medicina interna;
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:

psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 237. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	ore	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia ed istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti di medicina interna gastroenterologia pediatrica, chirurgia dell'apparato digerente; laboratorio e prove funzionali; endoscopia ed ecografia; ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 237 a 249 relativi alla scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione, che muta denominazione in medicina fisica e riabilitazione, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione

Art. 238. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo generale e indirizzo riabilitazione neurologica.

Art. 239. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 240. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 241. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 242. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomeccanica;

c) diagnostica;

d) medicina clinica;

e) ortopedia e traumatologia;

f) scienze neurologiche;

g) medicina fisica e riabilitazione;

h) medicina sociale.

Art. 243. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia funzionale;

fisiologia applicata;

b) Meccanica e biomeccanica:

biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:

medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:

ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:

neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:

medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale (*);
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, ecc.) (*).

h) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 244. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

(*) Materia presente nell'indirizzo di riabilitazione neurologica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):
anatomia funzionale . . . . ore 50
fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):
biomeccanica . . . . » 60
informatica biomedica . . . . » 40

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
medicina fisica e riabilitazione . . . . » 20
psicologia e psicopatologia . . . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 50):
ortopedia . . . . » 50

Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia . . . . » 40
neuropatologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):
reumatologia . . . . ore 20
fisiopatologia respiratoria . . . . » 20
cardiologia . . . . » 20
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica) . . . . » 20
medicina interna . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia . . . . » 50
traumatologia . . . . » 50

Diagnostica (ore 60):
elettromiografia . . . . » 30
radiologia e diagnostica per immagini » 30

Scienze neurologiche (ore 80):
neurologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20
neurofisiopatologia . . . . » 30

Medicina sociale (ore 20):
medicina del lavoro compresa l'infortunistica . . . . » 20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):
tutori e protesi . . . . ore 30

Diagnostica (ore 30):
metodologia clinica (diagnostica strumentale) . . . . » 30

Ortopedia e traumatologia (ore 70):

ortopedia	ore	20
traumatologia	»	20
traumatologia speciale	»	30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):

medicina fisica e riabilitazione	»	50
terapia strumentale	»	30
idroclimatoterapia	»	20
rieducazione in ortopedia e traumatologia	»	40
riabilitazione neurologica	»	30
traumatologia e riabilitazione nello sport	»	20

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	30

Medicina sociale (ore 20):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia	ore	50
traumatologia	»	50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):

medicina fisica e riabilitazione	»	200

Scienze neurologiche (ore 100):

neuropsicologia clinica e riabilitazione	»	40
neuroriabilitazione	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 245. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: fisiatria, ortopedia traumatologica, neurologia, medicina interna, chirurgia generale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Gli articoli da 320 a 327 relativi alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 320. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

Art. 321. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 322. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 323. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 324. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;

b) area chirurgica;

c) area odontoiatrica e stomatologica;

d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica.

Art. 325. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
farmacologia clinica;
pediatria-auxologia applicata;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica:

patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
parodontologia;
esercitazioni cliniche.

d) Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia;
odontotecnica;
semeiotica ortognatodontica:

cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

Art. 326. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomagnatico . . . . ore 20
fisiologia dell'apparato stomatognatico I . . . . » 35
farmacologia clinica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 100.

Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica . . . . ore 20
esercitazioni cliniche . . . . » 5

Monte ore elettivo: ore 100.

Area stomatologica:

patologia odontostomatologica . . . . ore 50
odontoiatria conservativa . . . . » 50
stomatologia preventiva . . . . » 25
radiologia odontostomatologica . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 100.

Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia I . . . . ore 80
odontotecnica » 35
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 35

Monte ore elettivo: ore 100.

2° Anno:

Area medica:

fisiologia dell'apparato stomatognatico II ore 10
pediatria auxologica applicata . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 150.

Area stomatologica:

pedodonzia . . . . ore 40
parodontologia . . . . » 40
esercitazioni cliniche . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 100.

Area specialistica ortognatodontica:

semeiotica ortognatodontica . . . . . ore 60
ortognatodonzia II . . . . » 80
cefalometria clinica II . . . . » 60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia . . . . » 40
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 150.

3° Anno:

Area medica:

genetica applicata . . . . ore 20
statistica applicata alla ricerca scientifica . . . . » 30
medicina legale e delle assicurazioni » 30

Monte ore elettivo: ore 150.

Area chirurgica:
chirurgia ortognatodontica . . . . . . ore 80
esercitazioni cliniche . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 160.

Area specialistica ortognatodontica:
ortognatodonzia III . . . . ore 80
cefalometria clinica II . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 150.

Art. 327. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: ortognatodonzia, pedodonzia, parodontologia, chirurgia, radiologia e laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1989
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 272

89A3078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1989.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 30 giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 30 giugno 1989, scadenza il 6 luglio 1990 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettantuno giorni, non superiore al 10,90%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,179	marco tedesco
1.31	franchi francesi
0,0878	lira sterlina
140	lire italiane
0,256	fiorino olandese
3,71	franchi belgi
0,140	franco lussemburghese
0,219	corona danese
0,00871	sterlina irlandese
1,15	dracme greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità Europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 6 luglio 1990, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 6 luglio 1990 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 4 luglio 1990.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori «non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 4 luglio 1990.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolera il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 10,90% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in

busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 27 giugno 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino all'11%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 30 giugno 1989, senza maggiorazione di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 27 giugno 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 30 giugno 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, alla Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 27 giugno 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 28 giugno 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989
Registro n. 19 Tesoro foglio n. 247

89A3102

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 134

Corso dei cambi del 13 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1362,650	1362,650	1362,30	1362,650	1362,650	1362,65	1361,410	1362,650	1362,650	1362,65
Marco germanico	726,300	726,300	725,60	726,300	726,300	726,30	726,220	726,300	726,300	726,30
Franco francese	213,820	213,820	213,75	213,820	213,820	213,82	213,950	213,820	213,820	213,82
Fiorino olandese	643,830	643,830	643,50	643,830	643,830	643,83	643,850	643,830	643,830	643,83
Franco belga	34,678	34,678	34,64	34,678	34,678	34,67	34,677	34,678	34,678	34,67
Lira sterlina	2212,700	2212,700	2212 —	2212,700	2212,700	2212,70	2212,900	2212,700	2212,700	2212,70
Lira irlandese	1940,300	1940,300	1941 —	1940,300	1940,300	1940,30	1941,500	1940,300	1940,300	—
Corona danese	186,780	186,780	187 —	186,780	186,780	186,78	186,810	186,780	186,780	186,78
Dracma	8,394	8,394	8,38	8,394	—	—	8,395	8,394	8,394	—
E.C.U.	1500,400	1500,400	1500,50	1500,400	1500,400	1500 —	1500 —	1500,400	1500,400	1500,40
Dollaro canadese	1143,750	1143,750	1145 —	1143,750	1143,750	1143,75	1143,800	1143,750	1143,750	1143,75
Yen giapponese	9,754	9,754	9,77	9,754	9,754	9,75	9,755	9,754	9,754	9,75
Franco svizzero	842,880	842,880	843,75	842,880	842,880	842,88	842,900	842,880	842,880	842,88
Scellino austriaco	103,140	103,140	103,15	103,140	103,140	103,14	103,140	103,140	103,140	103,14
Corona norvegese	196,880	196,880	197,05	196,880	196,880	196,88	196,900	196,880	196,880	196,88
Corona svedese	212 —	212 —	211,50	212 —	212 —	212 —	211,900	212 —	212 —	212 —
FIM	321,200	321,200	321,50	321,200	321,200	321,20	321,450	321,200	321,200	—
Escudo portoghese	8,647	8,647	8,65	8,647	8,647	8,64	8,650	8,647	8,647	8,64
Peseta spagnola	11,559	11,559	11,55	11,559	11,559	11,55	11,565	11,559	11,559	11,55
Dollaro australiano	1033,200	1033,200	1034 —	1033,200	1033,200	1033,20	1032,800	1033,200	1033,200	1033,20

Media dei titoli del 13 luglio 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	71,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	102,750
» 9% » » 1976-91	99,300
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,550
» » » 22- 6-1987/91	88,700
» » » 18- 3-1987/94	73,250
» » » 21- 4-1987/94	72,825
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	100,075

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,375
» » » »	17- 1-1986/91	99,925
» » » »	1- 2-1984/91	100,975
» » » »	18- 2-1986/91	99,550
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,450
» » » »	1- 4-1984/91	100,375
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100,375
» » » »	1- 8-1984/91	99,825
» » » »	1- 9-1984/91	99,750
» » » »	1-10-1984/91	99,900
» » » »	1-11-1984/91	100,025
» » » »	1-12-1984/91	100,075
» » » »	1- 1-1985/92	98,750
» » » »	1- 2-1985/92	97,800
» » » »	18- 4-1986/92	97,875
» » » »	19- 5-1986/92	97,375
» » » »	20- 7-1987/92	97,825
» » » »	19- 8-1987/92	97,675
» » » »	1-11-1987/92	97,500
» » » »	1-12-1987/92	97,850
» » » »	18- 6-1986/93	95,975
» » » »	17- 7-1986/93	95,875
» » » »	19- 8-1986/93	95,350
» » » »	18- 9-1986/93	95,100
» » » »	20-10-1986/93	95,125
» » » »	19-12-1986/93	95,100
» » » »	18-11-1987/93	95,100
» » » »	1- 1-1988/93	97,275
» » » »	1- 2-1988/93	96,975
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	98,275
» » » »	1- 6-1988/93	98,925
» » » »	1- 7-1988/93	98,900
» » » »	1- 8-1988/93	98,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1988/93	97,700
» » » »	1-11-1988/93	98 —
» » » »	1-10-1987/94	96 —
» » » »	1- 2-1985/95	95,275
» » » »	1- 3-1985/95	92,400
» » » »	1- 4-1985/95	92,500
» » » »	1- 5-1985/95	93,075
» » » »	1- 6-1985/95	93,850
» » » »	1- 7-1985/95	95,400
» » » »	1- 8-1985/95	93,800
» » » »	1- 9-1985/95	93,075
» » » »	1-10-1985/95	93,200
» » » »	1-11-1985/95	93,350
» » » »	1-12-1985/95	93,825
» » » »	1- 1-1986/96	93,675
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,750
» » » »	1- 3-1986/96	92,850
» » » »	1- 4-1986/96	92,600
» » » »	1- 5-1986/96	93,600
» » » »	1- 6-1986/96	94,750
» » » »	1- 7-1986/96	94,375
» » » »	1- 8-1986/96	92,975
» » » »	1- 9-1986/96	92,325
» » » »	1-10-1986/96	93 —
» » » »	1-11-1986/96	93,175
» » » »	1-12-1986/96	92,975
» » » »	1- 1-1987/97	92,950
» » » »	1- 2-1987/97	92,525
» » » »	18- 2-1987/97	92,875

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,150
» » » »	1- 4-1987/97	92,400
» » » »	1- 5-1987/97	93,400
» » » »	1- 6-1987/97	94,350
» » » »	1- 7-1987/97	94,175
» » » »	1- 8-1987/97	93,025
» » » »	1- 9-1987/97	94,850
Buoni Tesoro Pol.	9,25% 1- 1-1990	99,375
» » »	12,50% 1- 1-1990	101,125
» » »	9,25% 1- 2-1990	98,875
» » »	12,50% 1- 2-1990	101,475
» » »	9,15% 1- 3-1990	98,600
» » »	10,50% 1- 3-1990	98,850
» » »	12,50% 1- 3-1990	101,225
» » »	10,50% 15- 3-1990	98,425
» » »	9,15% 1- 4-1990	98,350
» » »	10,50% 1- 4-1990	98,800
» » »	12,00% 1- 4-1990	101,400
» » »	10,50% 15- 4-1990	98,850
» » »	9,15% 1- 5-1990	98,150
» » »	10,50% 1- 5-1990 Q	99,900
» » »	10,50% 1- 5-1990 B	98,700
» » »	10,50% 18- 5-1990	98,700
» » »	9,15% 1- 6-1990	98,250
» » »	10,00% 1- 6-1990	99,525
» » »	10,50% 16- 6-1990	98,600
» » »	9,50% 1- 7-1990	99,075
» » »	10,50% 1- 7-1990	99,425
» » »	11,00% 1- 7-1990	98,950
» » »	9,50% 1- 8-1990	98,700
» » »	10,50% 1- 8-1990	99,125
» » »	11,00% 1- 8-1990	98,800
» » »	9,25% 1- 9-1990	98,175
» » »	11,25% 1- 9-1990	98,825
» » »	11,50% 1- 9-1990	98,950
» » »	9,25% 1-10-1990	97,325
» » »	11,50% 1-10-1990	99,225
» » »	11,50% 1-10-1990 B	99,050
» » »	9,25% 1-11-1990	97,275
» » »	9,25% 1-12-1990	97,400
» » »	12,50% 1- 3-1991	102,375
» » »	11,50% 1-11-1991	97,450
» » »	11,50% 1-12-1991	97,300
» » »	9,25% 1- 1-1992	93,925
» » »	9,25% 1- 2-1992	93,575
» » »	11,00% 1- 2-1992	95,475
» » »	9,15% 1- 3-1992	93,325
» » »	9,15% 1- 4-1992	93,125
» » »	11,00% 1- 4-1992	95 —
» » »	9,15% 1- 5-1992	93,850
» » »	11,00% 1- 5-1992	95,025
» » »	9,15% 1- 6-1992	95,350
» » »	10,50% 1- 7-1992	98,800
» » »	11,50% 1- 7-1992	96,825
» » »	11,50% 1- 8-1992	96,250
» » »	12,50% 1- 9-1992	97,675
» » »	12,50% 1-10-1992	97,600
» » »	12,50% 1-11-1993	97 —
» » »	12,50% 17-11-1993	97,150
» » »	12,50% 1- 1-1994	97,425
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,125
» » » »	1983/90 11,50%	102,425
» » » »	1984/91 11,25%	103,900
» » » »	1987/91 8,75%	97,250
» » » »	1984/92 10,50%	102,400
» » » »	1985/93 9,60%	101,250
» » » »	1985/93 9,75%	101,075
» » » »	1985/93 9,00%	98,775
» » » »	1985/93 8,75%	97,700
» » » »	1986/94 8,75%	98,300
» » » »	1986/94 6,90%	90,350
» » » »	1987/94 7,75%	91,275
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	97 —
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,925
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M13079

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1989).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 17, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elencazione dei posti disponibili presso l'Università di Venezia, relativamente alla facoltà di economia e commercio, dove è scritto: «*ecometrica*», si legga: «*econometrica*».

89A3132

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria *MARZOLI*
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - *Rivendita giornali*
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti .... (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ...... (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***